



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03882 DEL DEP. ZARATTI (res. n. 389 del 28 novembre 2024)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui il deputato interrogante, muovendo dai gravi fatti occorsi presso la Casa circondariale di Trapani in danno di detenuti, solleva specifici quesiti sulla *"posizione del Governo in ordine alla disciplina del reato di tortura e ad una sua possibile trasformazione in mera aggravante, cosa che provocherebbe un preoccupante allontanamento dell'Italia dalle norme internazionali e dalla Carta dei diritti dell'Unione europea e un suo avvicinamento a Paesi come l'Ungheria"* e sull'adozione di eventuali *"iniziative per novellare il reato di tortura, depotenziando di fatto l'articolo 613 -bis del codice penale"* si rappresenta quanto segue.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, dalle relazioni trasmesse, con note del 20.12.2024 e del 9.1.2025, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, risulta che il procedimento penale n. 1935/23 mod. 21, iscritto presso la Procura della Repubblica di Trapani per reati di tortura, falso ideologico e calunnia, vede coinvolte 44 unità del Corpo di polizia penitenziaria, lo stesso Corpo che poi, ha condotto brillantemente le indagini, non ancora concluse, sotto la direzione della magistratura.

Di tali unità, tutte al tempo dei fatti addetti al C.d. reparto "Blu" dell'istituto trapanese, all'interno del quale venivano ospitati detenuti sottoposti al regime

dell'isolamento, 25 sono state destinatarie dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa il 7 novembre scorso dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani; in particolare, di queste, 11 sono state raggiunte dalla misura degli arresti domiciliari e le restanti 14, di cui 2 risultanti cessate dal servizio, sono state attinte dalla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto.

Successivamente il Tribunale del Riesame, che ha riqualificato il reato di tortura in quello di maltrattamenti in famiglia, ha commutato 10 arresti domiciliari inizialmente applicati in altrettanti provvedimenti di sospensione dal pubblico ufficio, mentre uno è stato annullato; dei 14 provvedimenti di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, invece, 6 sono stati confermati ed 8 sono stati annullati.

Pertanto, allo stato, rispetto alle iniziali misure cautelari applicate, risultano 16 unità appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sospese dall'esercizio di un pubblico ufficio.

Il Nucleo Investigativo Regionale della polizia penitenziaria, che ha coordinato le indagini condotte dal Nucleo investigativo regionale della Sicilia, non ha fornito ulteriori elementi conoscitivi poiché coperti da segreto investigativo, essendo le indagini ancora in corso.

Nell'ambito di questa vicenda giudiziaria, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha collaborato attivamente con l'Autorità Giudiziaria procedente e, di certo, eventuali comportamenti distorsivi e devianti compiuti da singoli appartenenti al Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Trapani, fatta salva la presunzione di non colpevolezza, non possono essere attribuiti all'Amministrazione, che, esattamente al contrario, ha collaborato attivamente per l'accertamento dei fatti.

Invero, indipendentemente dalla vicenda giudiziaria, il D.A.P. aveva già disposto, in data 22 agosto 2023, la chiusura della sezione "Blu" dell'istituto trapanese, a seguito di plurime segnalazioni, provenienti dai detenuti, dai sindacati del corpo di Polizia Penitenziaria e da associazioni, circa lo stato di inadeguatezza, risalente nel tempo, delle strutture interne, a causa della vetusta e del degrado generale degli ambienti interni, frutto della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che dei ripetuti danneggiamenti provocati dagli stessi ospiti della struttura cui non sono seguiti i necessari interventi di riparazione. Inoltre, il Dipartimento aveva già effettuato

una visita ispettiva di natura straordinaria presso la Casa circondariale di Trapani, dal 25 al 29 settembre 2023.

Inoltre, nell'immediatezza dei provvedimenti di sospensione dal servizio emessi nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, l'Amministrazione, con provvedimento 27 novembre 2024, ha disposto il trasferimento presso il l'istituto penitenzi trapanese di 36 unità del Corpo appartenenti al ruolo degli agenti/assistenti.

Questo Governo e questo Ministero hanno tracciato una linea chiara e netta con le misure messe in campo sul sistema penitenziario con il dl Carcere Sicuro: intervenire in modo organico e lungimirante per cercare di risolvere difficoltà e problematiche che sono risalenti nel tempo, con imponenti politiche assunzionali, di edilizia penitenziaria e di comunità. A questo evidente sforzo normativo si aggiunge il grande investimento economico: con l'ultima legge di bilancio per l'Amministrazione penitenziaria sono stati stanziati oltre 333 milioni di euro in più per il triennio 2025-2027.

Inoltre, al fine di monitorare in tempo reale le sedi che presentano maggiori criticità, si rappresenta che è in corso di costituzione un Tavolo di confronto permanente paritetico tra sindacati e personale, che riguarda il personale del Comparto sicurezza ed i relativi interventi in sede territoriale e centrale.

L'Amministrazione proseguirà dunque in questa direzione con la determinazione e l'impegno con cui quotidianamente affronta le criticità e le complessità del sistema penitenziario.

Quanto, infine, ai reati di tortura, p. e p. dall'articolo 613 bis c.p., e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura di cui al successivo articolo 613 ter c.p., si ricorda che essi sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la legge 14 luglio 2017 n.110, in esecuzione di un preciso obbligo internazionale derivante dalla adesione alla Convenzione di New York del 1984 (Convenzione contro la tortura ed altri pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti - CAT), ratificata con la legge n. 498 del 1988.

Ben note sono le critiche elevate nei confronti della formulazione conclusiva della norma incriminatrice di cui all'art. 613 bis c.p., scaturite dal timore che la disposizione - concepita per sanzionare la condotta intenzionale del pubblico ufficiale

che, evidentemente abusando in maniera arbitraria del suo potere, con violenze o minacce gravi procuri ingiustificate sofferenze fisiche o psichiche a soggetti privati della libertà personale o affidati alla custodia del medesimo pubblico ufficiale - potesse in qualche misura esorbitare dal suo scopo e ritorcersi in danno del pubblico ufficiale che abbia esercitato in modo legittimo i poteri coercitivi a lui attribuiti dall'ordinamento.

Invero, le fattispecie di cui agli artt. 613 bis e 613 ter c.p. paiono difettare in alcune parti dei suddetti requisiti, presentando diversi profili di criticità da cui è originata un'incertezza applicativa da parte dell'interprete.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, diversamente dalla Convenzione di New York - che circoscrive le condotte costituenti tortura a quelle caratterizzate dal dolo specifico, attuate per raggiungere le finalità di ottenere informazioni o confessioni, punire, intimidire o discriminare - il nostro legislatore ha optato per una figura criminosa contrassegnata dal dolo generico, così eliminando il tratto distintivo della tortura rispetto agli altri maltrattamenti e rendendo concreto il rischio, paventato anche dai rappresentanti delle forze dell'ordine, di vedere applicata la disposizione nei casi di sofferenze provocate durante operazioni lecite di ordine pubblico e di polizia.

Un ulteriore rilievo critico è rappresentato dalla inopportuna fusione in un'unica fattispecie di reato delle figure criminose di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, da sempre considerati, sul piano internazionale, figure distinte e meritevoli di considerazione differenziata. Sottoporre la generalità delle condotte integranti due illeciti aventi un'offensività ben diversa al medesimo rigoroso trattamento sanzionatorio appare una scelta non ragionevole né imposta dai vincoli internazionali.

Al riguardo, il Comitato CAT e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno in molte occasioni qualificato come trattamenti inumani, e non come tortura, gli eccessi nell'uso della forza da parte degli agenti di polizia nel corso di manifestazioni o altre operazioni di ordine pubblico.

In quest'ottica, il Governo, lungi dal volere depotenziare o addirittura abrogare i reati previsti e puniti dagli artt. 613 bis e 613 ter c.p., sta valutando esclusivamente la possibilità di procedere ad una migliore e più puntuale tipizzazione delle condotte incriminate, così da rendere le stesse perfettamente aderenti ai principi costituzionali di tipicità, tassatività e determinatezza.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)